

DECRETO "CURA ITALIA" A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 Misure Fiscali



Informativa

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato stamane in Gazzetta Ufficiale l'atteso Decreto Legge, battezzato "Cura Italia", contenente diverse misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

Di seguito le principali **misure fiscali** e quelle a sostegno alla liquidità attraverso il **sistema bancario**. Seguirà, entro domani, circolare informativa riguardante le **misure a sostegno del lavoro**.

MISURE FISCALI

- **Rimessione in termini dei versamenti.**

Tutti versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

- **Sospensione dei versamenti per i settori più colpiti¹, senza alcun limite di fatturato.**

Tali soggetti potranno sospendere temporaneamente il versamento:

- di **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti²**, dei **contributi** previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Inps/Inail) con scadenza nei periodi di **Marzo ed Aprile 2020**;
- dell'**Iva** in scadenza nel mese di Marzo 2020 (compresa l'eventuale prima rata relativa al saldo Iva 2019 in scadenza il 16.03.2020).

¹ Riferita ai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

¹ Riferita ai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

² ed assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

- **Sospensione dei versamenti per tutti i soggetti che non rientrano nel suddetto punto, con il limite di ricavi e compensi riferiti all'anno 2019, ossia soggetti che non superano i 2 milioni di euro di ricavi e compensi.**

Per tali soggetti sono sospesi i pagamenti di **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente**, dei **contributi** previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Inps/Inail) e dell'**Iva** in scadenza nel mese di **Marzo 2020** (compresa l'eventuale prima rata relativa al saldo Iva 2019 in scadenza il 16.03.2020).

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** oppure mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.

- **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.**

Sono sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito (anche oggetto di piani rateali)**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

I versamenti di cui sopra oggetto di sospensione devono essere effettuati esclusivamente in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- la rata della "rottamazione ter" già scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020.

NON RIENTRANO NELLA PROROGA I VERSAMENTI RELATIVI A:

- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoratori autonomi;
- Tassa di vidimazione dei libri sociali relativa all'annualità 2020;
- Avvisi 36-bis Agenzia delle Entrate (comprese le rateazioni);
- Avvisi 36-ter Agenzia delle Entrate (comprese le rateazioni);
- Rateazioni Agenzia delle Entrate in essere per quiescenza di avvisi di acc.to, per mediazioni, per conciliazioni giudiziali.

- **Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate).**

Dall'8 Marzo al **31 maggio 2020** sono sospese le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

- **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, **nella misura del 50 per cento delle spese documentate** di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

- **Credito d'imposta per botteghe e negozi.**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta **nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione pagato relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe), utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi.

È necessario evidenziare le condizioni per la fruizione del credito d'imposta:

- i soggetti destinatari sono esclusivamente gli esercenti attività d'impresa;
- l'immobile oggetto della locazione deve essere un immobile con categoria catastale C1;
- l'esercente deve effettivamente sostenere il pagamento del canone di locazione;
- sono esclusi i soggetti, seppur rispettando i punti suddetti, che possono continuare a svolgere la propria attività (ad esempio farmacie, parafarmacie, alimentari).

- **Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, **finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** spetta una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate invece, nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa sono interamente deducibili nell'esercizio in cui vengono sostenute.

- **Proroga termini di approvazione del Bilancio di esercizio 2019 e nuove modalità di svolgimento delle assemblee.**

E' consentito a tutte le società di **convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le adunanze per l'approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020.

Inoltre, al fine di evitare assembramenti, è stabilito per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, si possa prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Per le micro, piccole e medie imprese con esposizioni creditizie non deteriorate.

E' prevista la sospensione del pagamento delle rate di mutui, finanziamenti e leasing, in scadenza **fino al 30 settembre 2020**. Il piano di rimborso delle rate e dei canoni oggetto di sospensione sarà oggetto di dilazione.

L'impresa interessata alla sospensione dovrà darne comunicazione alla propria Banca o altro Intermediario finanziario che ha erogato il finanziamento, autocertificando ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Inoltre, per la durata di 9 mesi a partire dal 18 marzo 2020 è previsto un potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti.

E' previsto per un periodo di 9 mesi, dal 18 marzo 2020, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per la "prima casa", a condizione che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, a cui è rivolta questa misura, autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Restiamo a disposizione in ordine all'assistenza e consulenza specialistica. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info. Consulta le altre opportunità di finanziamento visitando il nostro sito web: www.adim.info



"AdIM News" testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05
Copyright AdIM Srl



redazione@adim.info
Tel. 081 7871810
Fax. 081 32231125
Via Nuova Poggioreale, 61
C. P. INAIL torre 7 piano 9°
80143 - Napoli
segreteria@adim.info
www.adim.info

Se non vuoi ricevere questa newsletter, rispondi a questa email inserendo nell'oggetto la parola CANCELLAMI



Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
n. CN/12718

Non è consentito modificare in alcun modo i materiali ricevuti per mail a scopo informativo o presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblicitario commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito e del materiale ricevuto. Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Questo messaggio viene inviato agli utenti che ne hanno fatto espressa richiesta, se non sei interessato a riceverlo (o la consideri un'invasione per la tua privacy), basterà inviare una mail all'indirizzo segreteria@adim.info avente come oggetto la dicitura "cancellami". Non riceverai più alcun messaggio. Le informazioni contenute in questo messaggio e-mail sono destinate esclusivamente all'uso personale e riservato del destinatario e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata ai sensi del D.Lgs196/2003 sulla tutela dei dati personali. Questo messaggio potrebbe contenere una comunicazione di lavoro e, come tale, potrebbe avere un carattere riservato o coperto da segreto. Se colui che riceve questo messaggio non è il destinatario indicato, con la presente comunichiamo che detto messaggio è stato inviato per errore e che ne è vietato ogni utilizzo, divulgazione o copiatura, proibito dalla legge (art. 15 Cost., art. 616 cod. pen.). si richiede a chiunque abbia ricevuto questo messaggio per errore di comunicarlo immediatamente al mittente per e-mail e di distruggere l'originale. Grazie